

Delibera n. 1444 del 11-06-2001 proposta da CASAGRANDA

*Criteria per l'individuazione delle opere in relazione alle quali è applicabile l'occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 29 bis della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m..*

Il relatore comunica:

Con il comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 è stato inserito nella legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m. l'art. 29 bis, disciplinante il nuovo istituto dell'occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori.

Tale tipo di occupazione è stato introdotto per far fronte alle difficoltà che possono derivare, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, laddove nelle more della procedura espropriativa si addivenga all'aggiudicazione dei lavori senza che sia ancora stata autorizzata l'esecuzione del piano delle espropriazioni.

Peraltro il legislatore ha previsto che l'articolo 29 bis sia applicabile solo con riferimento alle tipologie di opere individuate dalla Giunta provinciale.

Il verificarsi della situazione ora descritta, infatti, dovrebbe rivestire il carattere dell'eccezionalità derivante da particolari ragioni di urgenza nella realizzazione dell'opera, in quanto, solo in questo caso troverebbe giustificazione, oltre che l'appesantimento del procedimento, anche il maggior onere conseguente al pagamento dell'indennità di occupazione.

Si ritiene pertanto che, alla luce della ratio della norma, la tipologia di opere per la quale l'applicazione dell'istituto può apparire corretta sia rappresentata da sole opere pubbliche, i lavori relativi alle quali siano stati dichiarati indifferibili ed urgenti, appartenenti alle seguenti categorie:

- opere pubbliche, quali ad esempio strade, acquedotti e fognature, che per il loro sviluppo lineare sono caratterizzate dall'elevato numero di soggetti passivi della procedura di esproprio o di asservimento con conseguente dilatazione dei tempi di istruttoria in relazione a tali procedimenti;
- opere pubbliche in relazione alle quali il mancato tempestivo inizio dei lavori potrebbe comportare la revoca dei finanziamenti statali o comunitari connessi;
- opere pubbliche, quali ad esempio scuole, asili, ospedali ed interventi di edilizia abitativa pubblica, la cui realizzazione risulti, sulla base di adeguata motivazione da parte dell'ente promotore delle espropriazioni, assumere rilevanza prioritaria nell'ambito dei servizi sociali.

Peraltro, pur così delimitato l'ambito oggettivo, si ritiene corretto, visti i rilevanti aspetti di discrezionalità, subordinare il ricorso all'istituto dell'occupazione di cui all'articolo 29 bis, all'espressione di un parere positivo sull'opportunità della sua applicazione da parte dell'esecutivo dell'ente promotore cui è demandato di individuare le priorità nell'ambito dei singoli strumenti di programmazione. Sarà quindi cura del responsabile del procedimento preordinato alla realizzazione di un'opera ricadente nelle categorie sopra indicate, attivarsi per acquisire il parere suddetto.

Tutto ciò premesso:

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m.;
- visto il comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### delibera

1. di individuare come opere pubbliche per le quali sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 29 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m., le opere pubbliche di competenza della Provincia o dei Comuni, nonché loro enti funzionali, loro aziende e loro società, i cui lavori siano stati dichiarati indifferibili ed urgenti, appartenenti alle seguenti tipologie:

- opere pubbliche a sviluppo lineare;
- opere pubbliche la cui realizzazione è finanziata dallo Stato o dalla Comunità Europea ed è assoggettata a scadenze inderogabili, pena la revoca del finanziamento stesso;
- opere pubbliche, la cui realizzazione risulti, sulla base di adeguata motivazione da parte dell'ente promotore delle espropriazioni, assumere rilevanza prioritaria nell'ambito dei servizi sociali;

2. di dare atto che, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1, l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 29 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è subordinato all'acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere favorevole dell'esecutivo dell'Ente promotore delle espropriazioni.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.